



Sentenza N.92/2014

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Alberto Avoli

Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere

Dott.ssa Acheropita Mondera

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale Procura regionale nei confronti del Sig. _____

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. David Giuseppe Apoloni, presso il cui studio, in Via XIV Settembre n. 71 in Perugia, ha eletto domicilio e del Sig. _____

Visto l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al **n. 11984** del registro di Segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della

causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis; il relatore, nella persona del Cons. Acheropita Mondera; il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Pasquale Principato, l'Avv. David Giuseppe Apolloni, quale difensore del Sig. Garofani e , quale difensore del

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione del 15 marzo 2013, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri e , rispettivamente Capo Cantoniere Sorvegliante e Capo Nucleo dell'A.N.A.S., per ivi sentirli condannare alla somma di **€ 39.357,31**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, ritenendoli responsabili del danno erariale causato all'Amministrazione dell'Interno dall'incidente stradale occorso all'Agente Scelto della Polizia di Stato

in forza alla Questura di Perugia, in data 26 luglio 2008, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

1.2) – Dall'atto introduttivo del giudizio, si evince che i fatti per i quali i predetti sono stati convenuti sono i seguenti.

In data 10 giugno 2010, è pervenuta alla Procura regionale una segnalazione di danno (prot. n. 2632 del 3 giugno 2010), trasmessa dalla Questura di Perugia, relativa all'incidente stradale occorso al poliziotto , mentre percorreva con il motoveicolo targato il rac-

cordo Perugia-Bettolle, precisamente all'interno della galleria denominata "Madonna Alta".

Il sinistro è avvenuto a causa di *"una chiazza d'acqua mista a calcare, presente sul fondo stradale, divenuto conseguentemente scivoloso"*, che ha determinato la rovinosa caduta della moto.

A seguito di tale caduta il _____, ha subito dei danni fisici che hanno richiesto l'effettuazione di cure e determinato la necessaria assenza dal servizio dell'Agente, dal 27 luglio 2008 al 10 agosto 2009, con conseguente danno erariale pari ad € 39.357,31, consistente nelle somme corrisposte al poliziotto infortunato durante il periodo in cui lo stesso non ha potuto prestare servizio per i postumi dell'incidente.

Dall'attività investigativa svolta dalla Procura regionale è emerso che *"la chiazza d'acqua e calcare, decisiva per la caduta, era stata determinata da uno sgocciolamento proveniente dall'arcata della galleria, attestando così una mancata manutenzione prima dell'arcata della medesima e, conseguentemente, della strada"* (pag. 2 dell'atto di citazione).

A giudizio della Procura, *"un'adeguata osservanza da parte dei dipendente dell'A.N.A.S. dei propri compiti istituzionali, indicati in particolare dagli articoli 8 e 10 del D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, avrebbe evitato il sinistro di cui trattasi e, conseguentemente, l'ingente danno all'Amministrazione dell'Interno e, per essa, all'intera collettività"* (pag. 4 dell'atto di citazione).

In particolare, le condotte poste in essere in violazione di legge dai due dipendenti dell'A.N.A.S., secondo la Procura contabile, sono le seguenti:

a) per il _____ mancata rilevazione delle condizioni di pericolosità della strada (in conseguenza della formazione della pozza d'acqua, che ha causato l'incidente), nonché omessa segnalazione dell'insidia stradale ai diretti superiori. Inoltre, la dimensione della pozza (un metro e mezzo di lunghezza ed un metro di larghezza), è indicativa del fatto che la perdita d'acqua non è stata improvvisa ma durava da tempo e, ancor più, il _____, avrebbe potuto e dovuto accorgersi della infiltrazione d'acqua;

b) per il _____: condotte omissive relative alla mancata effettuazione di *“obblighi fattivi da esplicarsi in prima persona”*, in quanto un Capo Nucleo deve *“visitare i tronchi stradali facenti parte del Nucleo ed eseguire ispezioni sui manufatti stradali”* (pag. 9 dell'atto di citazione).

1.3) – L'atto introduttivo dà atto dell'emissione dell'invito a dedurre, della presentazione di deduzioni scritte, nonché della richiesta audizione personale da parte del _____ (pag. 2 dell'atto di citazione).

2) – Costituitosi nell'interesse del

, con memoria depositata il 24 aprile 2014, l'Avv. David

Giuseppe Apolloni ha avverso la pretesa attrice:

a) osservando che i militari intervenuti la sera dell'incidente non hanno rilevato infrazioni in capo al motociclista ma gli stessi, il giorno dopo (27 luglio 2008), hanno provveduto ad integrare il predetto verbale elevando al poliziotto la sanzione del ritiro della patente e della carta di circolazione, ed accertando la guida con patente scaduta, veicolo non regolarmente revisionato, nonché violazione dell'articolo 141, comma 2 del codice della strada (per mancato rispetto dei limiti di velocità) e dell'articolo 143, comma 5 del codice della strada (percorrenza sulla corsia di sorpasso, invece che sulla corsia più libera a destra);

b) l'incidente non è stato cagionato dalla chiazza d'acqua sull'asfalto, bensì dalla stanchezza del guidatore (che aveva effettuato un turno di lavoro dalle 13 alle 22,30) e dall'eccesso di velocità (oltre 152 km/h su di un tratto di strada con limite di 80 km/h).

La difesa, inoltre, ha prodotto una perizia tecnica, redatta dal Geometra _____, con cui ha messo in rilievo la non coincidenza tra la chiazza d'acqua, quale luogo dell'evento, ed il punto di caduta del motociclista, tenuto conto che la moto si è fermata a 230 metri dalla chiazza d'acqua e che a circa 50 metri dalla stessa esiste una curva destrorsa: da

ciò discende l'impossibilità della caduta in coincidenza (ed a causa) della chiazza d'acqua perché, se così fosse stato, la moto si sarebbe fermata dopo 50 metri, andando ad impattare contro la curva e non sarebbe scivolata sull'asfalto per ben 230 metri.

Infine, in merito alla grave colpevolezza del Sig. Garofani, la difesa rileva l'assoluta correttezza della condotta del convenuto che, il giorno del sinistro, ha osservato l'orario di servizio 07:00-13:00, percorrendo 140 chilometri di strada (tra cui il tratto interessato al sinistro), a bordo di una Fiat Panda, senza riscontrare alcuna anomalia.

Tra l'altro, siccome l'incidente è avvenuto dopo circa 14 ore dal passaggio del Capo Cantoniere e considerate le modeste dimensioni della chiazza d'acqua (1,5 m x 1 m), è ragionevole ritenere che la stessa si sia formata successivamente al controllo giornaliero effettuato dal Sig. Garofani e, quindi, nessuna colpa può essergli imputata.

3) – Con memoria del 24 aprile 2014 dell'Avv. Paolo Feliziani, si è costituito il Sig. _____, chiedendo il rigetto della domanda attrice, perché ritenuta infondata, in fatto ed in diritto.

In primis, la difesa ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del *petitum*, non essendo chiaramente indicata l'Amministrazione danneggiata, che a pag. 11 risulta essere l'Amministrazione dell'Interno ed a

pagina 12 l'Amministrazione di appartenenza dei convenuti,
ossia l'A.N.A.S..

Nel merito l'Avv. Feliziani ha evidenziato come la stessa
Avvocatura dello Stato, con note dell'11 gennaio e del 19 mag-
gio 2010 ha escluso *“la sussistenza di una fattispecie di insidia
che possa fondare una responsabilità dell'A.N.A.S. per il sinistro
in oggetto”*, a riprova del fatto che la caduta dell'
non è stata causata dalla chiazza d'acqua sulla strada.

Relativamente alla presunta violazione di norme di servi-
zio, da parte del Sig. _____, in qualità di Capo Nucleo,
nelle predette memorie si osserva che, in base all'articolo 10
del D.P.R. dell'11 dicembre 1981, lo stesso era tenuto ad adot-
tare gli opportuni provvedimenti in caso di segnalazione di in-
sidia esistente sul tratto stradale di propria competenza ma,
nel caso di specie, nessuna segnalazione è stata fatta al Sig.
Principi dal personale incaricato e, quindi, alcuna omissione
può essere imputata al Capo Nucleo.

Inoltre, la difesa evidenzia che il richiamo fatto dalla Pro-
cura contabile alle disposizioni contenute della lettera c)
dell'articolo 10 del Regolamento del Servizio di Manutenzione
delle Strade ed Autostrade Statali dell'A.N.A.S. è fuorviante
perché parziale.

Infatti, è vero che la norma richiamata prevede visite ed
ispezioni, da parte del Capo Nucleo, su tronchi e manufatti
stradali rientranti nella propria competenza, ma *“con la fre-*

quenza ritenuta necessaria, in relazione alle esigenze di servizio".

Nel caso in questione, non erano presenti fatti o circostanze atte a prevedere visite ed ispezioni dirette da parte del Capo Nucleo.

4) – All'odierna pubblica udienza, il P.M. ed i difensori dei convenuti hanno ribadito le loro posizioni, concludendo in conformità.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di nullità, sollevata dal Sig.

La questione è infondata e deve essere respinta, in quanto i motivi di nullità della citazione, previsti dall'articolo 164 del codice di rito, sono tassativi e tra gli stessi non rientra la presunta indeterminatezza del soggetto destinatario del richiesto risarcimento.

2) Il Collegio passa a trattare il merito della causa.

Non essendo in contestazione l'esistenza del rapporto di servizio tra i Sig.ri _____ e _____ e la Pubblica Amministrazione, occorre verificare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento e la grave colpevolezza dei presunti responsabili del danno erariale di cui si discute.

Dai fatti di causa discende la correttezza della condotta posta in essere dai due convenuti, in quanto:

a) il Sig. _____ ha regolarmente effettuato il controllo

giornaliero del tratto interessato al sinistro e non è stata fornita prova certa dell'esistenza della chiazza d'acqua nel periodo (07:00 - 13:00) in cui il Capo Cantoniere ha svolto il proprio servizio;

b) il Sig. Principi non ha posto in essere alcun comportamento omissivo, tenuto conto che non è stato destinatario di nessuna segnalazione di insidia stradale e che, in base alla lettera c) dell'articolo 10 del R.M.S.A.A. non era tenuto a verificare direttamente, in maniera sistematica e quotidiana, la sicurezza e regolarità del tratto stradale allo stesso assegnato.

Da quanto esposto consegue, quindi, la mancanza di responsabilità erariale in capo ai due dipendenti dell'A.N.A.S..

L'assenza di qualsivoglia illegittimità nella condotta dei convenuti è sufficiente a determinare l'assoluzione degli stessi ma il Collegio ritiene opportuno precisare anche che, dagli atti di causa, non risulta, comunque, provato che l'incidente in questione sia stato determinato dalla chiazza d'acqua presente sull'asfalto.

3) I convenuti vanno, pertanto, prosciolti dalla domanda attrice, con il rimborso delle spese legali.

4) Dato l'esito del giudizio, non è luogo alla pronuncia sulle relative spese di giudizio.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

ASSOLVE

dalla domanda attrice i Sig.ri e

e liquida a favore dei loro difensori le spese

legali, che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.A.P., ciascuno.

Non è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 14
maggio 2014.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Acheropita Mondera

f.to Alberto Avoli

Depositata in Segreteria 1 agosto 2014

Il funzionario di cancelleria

f.to Marika Masciotti